



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

**DR**

**Oggetto:**

Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA' FASE 3: ulteriore aggiornamento Rev. 3 Approvazione.

Dirigente:  
Direttore  
Generale  
Dott.ssa Anna  
Vivolo

Responsabile  
Area: Dott.ssa  
Alessandra De  
Nunzio

**DECRETO RETTORALE**

**Il Rettore**

Visto il D.R. n. 756 del 8.5.2020, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 e 29 aprile 2020, con il quale sono stati approvati il "Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19 (versione n. 2 del 30.04.2020)" e l'Addendum "Sicurezza", pubblicati nel portale di Ateneo alla sezione Coronavirus;

Visto il D.R. n. 909 del 27.05.2020 con il quale è stato approvato l'Addendum sicurezza rev. 1 fase 2 al protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Visti i successivi DD.RR. n. 1132 del 29.6.2020, n. 1570 del 14.9.2020, n. 155 del 8.2.2021 e n. 515 del 30.3.2021 con i quali sono stati approvati gli aggiornamenti al "Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19. (vers. 2 del 30.4.2020)";

Visto il DL 23 luglio 2021 n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con il quale è stato tra l'altro prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 nonché previsto l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 a far data dal 6 agosto 2021 per l'accesso ad alcuni servizi ed attività, tra le quali quelli bibliotecari e convegnistica e congressuale;

Visto inoltre il DL 6 agosto 2021 n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" il quale prevede che le attività didattiche e curriculari delle Università siano svolte prioritariamente in presenza;

Visto in particolare l'art. 9-ter, comma 1, ai sensi del quale dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9-ter, il mancato rispetto delle disposizioni suddette da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

Tenuto conto inoltre che le disposizioni suddette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute prot. 35309-04/08/2021;



Richiamato infine il comma 4 dell'art. 9-ter ai sensi del quale i responsabili delle Università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1;

Viste le ulteriori regole di sicurezza richiamate dal DL – rispetto all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, al divieto di accesso nei locali universitari con temperatura corporea superiore a 37,5°), alle quali le Università si erano già conformate nel corso dell'ultimo anno accademico – che hanno una significativa incidenza sull'organizzazione di tutte le attività universitarie, non soltanto quelle didattiche e curriculari;

Ricordata inoltre l'applicazione delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal DL 22 aprile 2021, n. 52, come in particolare l'art. 23 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse;

Vista la circolare MUR prot. 10892 del 7.8.2021 con la quale il Ministro, dopo aver ripercorso i passaggi salienti del DL n. 111/2021, sottolinea come le Università siano chiamate ad effettuare le verifiche relative al possesso della certificazione verde Covid-19 *“secondo modalità che verranno indicate in un successivo DPCM e comunque secondo scelte organizzative di ciascun ateneo, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy ed in particolare avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde Covid-19 nei limiti delle finalità previste dalla norma”*; *“le verifiche nei confronti degli studenti universitari avvengono a campione e secondo modalità individuate dalle singole Università”*; *“le verifiche sopra richiamate competono ai “responsabili” delle Università, per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base all'organizzazione, che ciascun Ateneo assumerà per il controllo”*;

Considerato in sintesi che, ai sensi della normativa sopra richiamata, come ripercorsa dalla nota MUR, l'obbligo di esibire ed essere in possesso della “certificazione verde Covid-19” è previsto:

- dal 1 settembre al 31 dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza;
- per tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, bibliotecario e Cel;
- per tutti gli studenti per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza;
- con la sola eccezione del personale docente e tecnico amministrativo bibliotecario e cel, nonché per gli studenti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute.

Considerato che sul portale del Ministero della Salute al link <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>



sono rinvenibili informazioni utili per le modalità di ingresso per soggetti provenienti da paesi extraUE e per la verifica dei certificati;

Dato atto che le verifiche del possesso da parte del personale e degli studenti della certificazione verde Covid-19 saranno effettuate secondo quanto previsto da normativa vigente e le stesse saranno effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy ed avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione nei limiti delle finalità previsti dalla norma;

Viste le istruzioni/informazioni per gli operatori relative all'*app VerificaC19*, tesa alla verifica della validità della certificazione verde Covid-19, pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri al link <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9-ter comma 5, la violazione delle disposizioni suddette è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del DL 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

Richiamato altresì il comma 8 del medesimo articolo nella parte in cui prevede che tutte le attività di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 debbano avvenire "con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

Richiamato altresì il DL 23 luglio 2021 n. 105 in particolare l'art. 3 che ha integrato il DL 2 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) prevedente l'accesso in zona bianca ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 in caso di convegni e congressi;

Attesa quindi la necessità di assumere quanto prima possibile, stante la decorrenza del DL n. 111 dal 1° settembre 2021, le determinazioni organizzative in merito allo svolgimento delle attività didattiche relative al primo semestre del prossimo anno accademico 2021/2022 e alle attività universitarie;

Considerato che il Tavolo c.d. TACI, riunitosi in data 25 agosto 2021, ha preso in esame e condiviso gli aggiornamenti al piano di attività fase 3 alla luce della normativa intervenuta;

Preso atto che in presenza di eventuali nuovi ulteriori disposizioni normative in materia si procederà ad integrare il presente provvedimento;

Visti gli artt. 16 e 20, commi 2 lett. a) dello Statuto in merito alla competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in relazione agli atti programmazione;

Visto l'art. 10, comma 3, lett. o) dello Statuto di Ateneo;

## DECRETA

- ❖ Sono adottate ed approvate, in conformità alla normativa vigente ed in attuazione della circolare MUR prot. 10892 del 7.8.2021, le scelte



- organizzative contenute nel documento “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020). PIANO DELLE ATTIVITA' FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 3)”, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ E' disposta la pubblicazione dell'aggiornamento del Portale di Ateneo alla sezione Coronavirus.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prime sedute utili.

Il Rettore

**Prof. Maurizio OLIVIERO**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*